



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

7001 Coira, Rosenweg 4

Tel. 081 257 21 21

Fax 081 257 21 90

www.dfg.gr.ch

Documentazione relativa alla consultazione

in merito alla

revisione parziale della legge cantonale sulle imposte (LIG)

Coira, 7 settembre 2011

Indice

I. Premesse e contenuto del progetto	3
II. Punti centrali della revisione parziale	3
1. Passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie.....	3
a) Premesse.....	3
b) Vantaggi e svantaggi di un'imposta sulle quote ereditarie	4
c) Legge cantonale sulle imposte, nonché legge sulle imposte comunali e di culto	4
d) Ammontare delle aliquote d'imposta.....	5
e) Esecuzione	6
f) Attuazione	7
g) Informatica	8
2. Piazza economica dei Grigioni	8
III. Altri punti di revisione	9
1. In base al diritto federale	9
a) Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore	9
b) Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri.....	10
c) Imposizione secondo il dispendio	11
2. In base a richieste cantonali	12
a) Imposte immobiliari quali spese di manutenzione deducibili	12
b) Conteggio dell'imposta alla fonte.....	12
c) Possibilità di pagamento anticipato delle imposte sugli utili da sostanza immobiliare.....	13
d) Imposta di culto: assegnazione alle Chiese riconosciute dallo Stato	13
e) Inoltro della dichiarazione d'imposta in forma elettronica: rapido e adeguato alle esigenze dei cittadini	13
f) Fatturazione/decisione elettronica: senza carta, semplice e comodo	14
g) Termini di scadenza	14
h) Termini di pagamento.....	15
IV. Conseguenze finanziarie e per il personale.....	16
V. Ulteriori conseguenze.....	16
VI. Testi di legge e commenti	17
1. Legge sulle imposte	17
2. Legge sulle imposte comunali e di culto	22
VII. Imposizione forfetaria: prestazione fiscale secondo il reddito minimo (appendice 1).....	25
VIII. Diritto vigente (appendice 2).....	27

I. Premesse e contenuto del progetto

Dal 1987 al 1996 la legge cantonale sulle imposte (LIG) non è stata sottoposta ad alcuna revisione. Dal 1997 al 2005 si sono avute tre revisioni parziali e dal 2006 le revisioni si succedono praticamente ogni anno. Le cause di questi intervalli di revisione sempre più brevi vanno ricercate da un lato nei numerosi progetti di legge a livello federale e d'altro lato nella concorrenza fiscale intercantonale.

Anche con la presente revisione parziale vengono attuati elementi di diritto federale. Inoltre, va anche effettuato il passaggio dall'imposta sulla massa successoria a un'imposta sulle quote ereditarie. A questo proposito, l'impulso è stato dato dall'*interpellanza Stiffler*¹ (Davos Platz) dell'8 dicembre 2010 concernente l'imposta sulla massa successoria tra fratelli (cfr. in proposito le spiegazioni a pag. 3). Questo passaggio è di importanza politica e interessa allo stesso modo contribuenti e comuni. Vanno inoltre creati i presupposti per mantenere anche in futuro l'attrattiva della piazza imprenditoriale dei Grigioni.

Oltre a questi punti chiave, vanno effettuati diversi altri adeguamenti. Si tratta di punti di revisione che dalla prospettiva grigionese risultano sensati e necessari. Essi eliminano determinate incertezze giuridiche e pongono le basi per il futuro.

II. Punti centrali della revisione parziale

1. Passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie

a) Premesse

Le imposte sulle successioni possono essere strutturate quali *imposte sulla massa successoria* (l'intera successione viene tassata quale unità) oppure quali *imposte sulle quote ereditarie* (viene tassata la parte dei beni della successione ereditaria che confluisce al singolo erede). Oggi il Cantone riscuote un'imposta sulla massa successoria, mentre i comuni applicano un'imposta sulle quote ereditarie.

Con l'*interpellanza Stiffler* dell'8 dicembre 2010, in Gran Consiglio è stato posto in discussione l'ammontare dell'imposta sulle successioni tra fratelli. Nella sua risposta del 18 gennaio 2011 il Governo ha stabilito che un'imposta sulle successioni più bassa per i fratelli o per la stirpe dei genitori (oggi: Cantone 10%, comuni max. 5%) andrebbe raggiunta con una riduzione del carico fiscale nel Cantone. Ciò sarebbe però possibile solo se il Cantone passasse dall'attuale imposta sulla massa successoria a un'imposta sulle quote ereditarie. In questo caso la riscossione delle imposte cantonali e comunali sulle quote ereditarie sarebbe in mano al Cantone e i comuni parteciperebbero ai costi risultanti. Il *Governo* si è dichiarato disposto a esaminare, in occasione di una prossima revisione parziale della legge sulle imposte, se il Cantone debba passare a un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni armonizzata con i comuni². Nel dibattito in *Gran Consiglio* relativo all'*interpellanza Stiffler*, il passaggio a un'imposta cantonale sulle quote ereditarie è stato incontestato.

¹ Cfr. PGC aprile 2011, 5 | 2010/2011, pag. 702 segg.

² Cfr. PGC aprile 2011, 5 | 2010/2011, pag. 702 segg.

b) *Vantaggi e svantaggi di un'imposta sulle quote ereditarie*

A favore del passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie vi è la *semplificazione del sistema fiscale* in seguito a un'*uniformazione* delle imposte sulle successioni di Cantone e comuni. Il coordinamento con i comuni serve a mantenere una visione d'insieme sul diritto vigente e dunque alla *sicurezza giuridica*. Il cittadino non comprende per quale ragione i comuni riscuotono un'imposta sulle quote ereditarie, mentre il Cantone riscuote un'imposta sulla massa successoria. L'uniformazione alla quale si mira si inserisce nella strategia sviluppata e attuata con la legge sulle imposte comunali e di culto, che secondo tutti gli interessati si è dimostrata valida. Inoltre, l'attuale esenzione del coniuge, del concubino e dei discendenti rappresenta un'*irruzione del sistema fiscale* nel sistema delle imposte sulla massa successoria. E infine, l'*imposta sulla massa successoria* è un *unicum* in Svizzera. Solo il Cantone di Soletta prevede, oltre all'imposta sulle quote ereditarie, anche una tassa di successione compresa tra l'8 e il 12 permille.

Il parallelismo delle imposte sulle successioni di Cantone e comuni rende ovvia una *legislazione e una riscossione uniformi* (cfr. in proposito le spiegazioni a pag. 6). Ciò potrebbe venire qualificato quale ingerenza nella sfera di competenza di competenza dei comuni. Tuttavia, ad una considerazione più attenta questa obiezione viene relativizzata: da quando è in vigore l'esenzione del coniuge e dei discendenti dall'imposta comunale sulle quote ereditarie, solo nel 15% circa dei 2000 casi di successione viene riscossa un'imposta sulle successioni. A ciò si aggiunge il fatto che per quanto riguarda l'imposta sulle quote ereditarie, il Cantone si rifà alla regolamentazione che oggi conosce la grande maggioranza dei comuni. La perdita dell'autonomia legislativa è dunque di scarsa rilevanza pratica. Con la legislazione uniforme si ottiene un'armonizzazione che in fin dei conti serve alla semplificazione e alla trasparenza. Del resto, solo nei Cantoni FR, LU e VD la competenza per la riscossione dell'imposta sulle successioni spetta anche ai comuni. In tutti gli altri Cantoni è unicamente il Cantone a riscuotere l'imposta sulle successioni.

In base a queste considerazioni, il Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC) propone di passare dall'imposta sulla massa successoria a un'*imposta sulle quote ereditarie armonizzata*. Le spiegazioni relative all'imposta sulle quote ereditarie valgono per analogia anche per l'*imposta sulle donazioni*, senza che ciò venga sempre specificato nelle pagine seguenti.

c) *Legge cantonale sulle imposte, nonché legge sulle imposte comunali e di culto*

Per evitare dei doppioni che sarebbero dannosi alla sicurezza giuridica e che complicherebbero l'esecuzione, l'imposta sulle quote ereditarie va disciplinata in modo esaustivo nella *legge cantonale sulle imposte (LIG)*. Nella *legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)* viene solo disciplinato che i comuni possono riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie, che esistono determinate *aliquote massime* e che i comuni devono fissare le loro aliquote d'imposta in una legge formale; per il resto si rimanda alla LIG. L'*imposizione* e la *riscossione* delle imposte cantonali e comunali sulle quote ereditarie è in mano al Cantone e i comuni partecipano ai costi risultanti.

Oggi i comuni non sono tenuti a riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie. Con la revisione proposta, questa situazione giuridica rimarrà invariata. Se il comune non ha fissato un'aliquota d'imposta, esso non riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Questa nuova impostazione ha quale conseguenza che tutti i comuni dovranno adeguare la loro legge fiscale comunale. Dove ciò non riuscirà, dopo un termine transitorio di (presumibilmente) due anni, il diritto cantonale troverà direttamente applicazione con le aliquote d'imposta comunali valide fino a quel momento. La regolamentazione nella LImpCC si orienterà dunque a quella dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (cfr. art. 6 LImpCC).

d) *Ammontare delle aliquote d'imposta*

La LImpCC prevede oggi delle aliquote d'imposta (massime) a seconda del grado di parentela, regolamentazione che va ripresa nella LIG.

Secondo il DFC, vanno create *due classi*, ovvero la classe "*stirpe dei genitori*" (genitori, fratelli/sorelle, nipoti), nonché la classe "*altri beneficiari*". Si rinuncia a elaborare una soluzione speciale per la *stirpe degli avi* (zii, cugini). Chi appartiene a questa stirpe rientra dunque tra gli *altri beneficiari*. È possibile motivare questa regolamentazione, che sarà diritto cogente anche per i comuni, con il fatto che oggi, rispetto al passato, i legami familiari con i membri della stirpe degli avi, spesso non sono più stretti di quelli con gli altri beneficiari. Già oggi la maggior parte dei comuni non prevede nessuna normativa specifica per la stirpe degli avi.

Nel Cantone e nella maggior parte dei comuni, i *concupini* sono esentati dall'imposta sulla massa successoria e dall'imposta sulle quote ereditarie. Nella prassi questa esenzione fiscale non ha creato problemi né al Cantone, né tantomeno ai comuni. A livello cantonale essa va mantenuta e deve valere obbligatoriamente per tutti i comuni.

L'esenzione fiscale dei genitori, applicata oggi nella stragrande maggioranza dei comuni, è atipica per un'imposta sulle successioni collaterale (esenzione del coniuge, del concubino e dei discendenti). Ciononostante essa va ripresa nell'imposta cantonale sulle quote ereditarie. Da un lato nella prassi sono molto rari i casi in cui i genitori sono gli eredi dei loro discendenti, dall'altro il corrispondente sostrato fiscale è limitato, ragione per cui le relative minori entrate sono trascurabili. Inoltre, anche diversi altri Cantoni prevedono un'esenzione dei genitori³. Infine, i casi che mirano a eludere la legge sono rari.

Nella determinazione dell'*ammontare delle aliquote d'imposta cantonali* (per la stirpe dei genitori e per gli altri beneficiari) vanno da un lato considerate le *aliquote massime attualmente valide dei comuni*, ma anche la *concorrenzialità intercantonale dei Grigioni*. Le aliquote massime nella LImpCC ammontano oggi al 5% per la stirpe dei genitori e al 25% per gli altri beneficiari. In considerazione dell'attuale situazione finanziaria di diversi comuni, con la presente revisione si deve rinunciare a una riduzione di queste aliquote massime nella LImpCC. Nell'imposta sulle

³ UR, OW, FR, TI, VS, ZG, AR e GE.

successioni dei Cantoni di Berna, Lucerna, Ticino e Zurigo le aliquote massime per gli altri beneficiari oscillano tra il 40 e il 42%.

Il Cantone prevede attualmente imposte sulla massa successoria pari a circa 8 mio. di franchi, dei quali circa 5 mio. sono attribuibili alla stirpe dei genitori e 3 mio. agli altri beneficiari. In un'imposta cantonale sulle quote ereditarie l'aliquota d'imposta per la stirpe dei genitori non dovrebbe superare il 5%. Ciò ha quale conseguenza minori entrate pari a circa 2,5 mio. di franchi. Per quanto riguarda gli altri beneficiari è per contro giustificata un'aliquota d'imposta del 15%, che insieme a quella del comune può arrivare al massimo al 40%. Tale aliquota porta a entrate supplementari pari a circa 1,5 mio. di franchi. A saldo risultano minori entrate pari a circa 1 mio. di franchi. Secondo il parere del DFC, un onere totale massimo (Cantone e comune) superiore al 40% va evitato, anche in considerazione dei Cantoni citati in precedenza, ragione per cui vengono proposte le seguenti aliquote d'imposta:

Destinatario	Cantone	LImpCC ⁴	nuovo totale	oggi
Stirpe dei genitori	5 %	5 %	10 %	15 %
Altri	15 %	25 %	40 %	35 %

e) *Esecuzione*

L'esecuzione della stessa imposta da parte di Cantone e comune non è sensata né dal punto di vista materiale, né da quello economico-amministrativo. Per questa ragione, come nel caso dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, vanno delegate all'Amministrazione cantonale delle imposte sia la *tassazione*, sia la *riscossione* dell'imposta comunale sulle quote ereditarie. A favore di questa soluzione vi è l'infrastruttura professionale esistente con un servizio giuridico, un team per l'incasso altamente specializzato e una sezione informatica. A ciò si aggiunge il fatto che già oggi l'Amministrazione cantonale delle imposte si occupa del difficile compito di determinare la successione imponibile. Va infine osservato che con l'esenzione dei coniugi e dei discendenti, in molti comuni il numero di casi è troppo esiguo per potersene occupare con la necessaria esperienza.

Oggi l'imposta sulla massa successoria viene riscossa solo in circa il 15% di tutti i decessi. Per i comuni questo significa che il trasferimento di questa imposta al Cantone avrà solo minime conseguenze per il personale. Tenendo presente questo fatto, non vi sarà nemmeno un'ingerenza percettibile nella sovranità fiscale comunale.

Il passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie provocherà un *onere supplementare* nella tassazione. A seconda della situazione al momento di questo passaggio (presumibilmente nel 2015) va previsto un posto supplementare.

⁴ Nella LImpCC si tratta di aliquote massime, va però ricordato che l'aliquota d'imposta massima del 25% per gli altri beneficiari viene sfruttata solo in pochissimi comuni.

Per la tassazione dell'imposta sulle quote ereditarie il Cantone dovrà ricevere un *indennizzo*, che potrà essere fissato in percento dell'ammontare d'imposta o riscosso quale forfetaria. Un *indennizzo in percento dell'ammontare d'imposta* sarebbe problematico, poiché l'ammontare d'imposta non deve necessariamente corrispondere all'onere di tassazione richiesto. Il DFC propone perciò la soluzione seguente: *per ogni successione* viene riscossa una *forfetaria* dall'ultimo *comune di domicilio* del testatore o dal *comune di ubicazione dell'immobile* in caso di *contribuenti imponibili in modo limitato per le imposte cantonali*.

Solo in circa il 5% dei 300 casi nei quali viene ancora riscossa l'imposta sulle quote ereditarie, oltre al *comune di domicilio* anche il *comune di ubicazione dell'immobile* ha diritto a un'imposta sulle quote ereditarie. In caso di immobili fuori della zona edificabile può anche trattarsi di importi molto esigui. Per queste ragioni, in generale bisogna rinunciare a riscuotere la forfetaria anche nei comuni di ubicazione dell'immobile o a suddividerla tra comune di domicilio e comune di ubicazione.

L'onere effettivo dell'Amministrazione cantonale delle imposte (commissario fiscale, cancelleria, informatica, infrastruttura d'ufficio, materiale di consumo, ecc.) ammonta oggi a circa 180 franchi per ogni caso di imposta sulla massa successoria. Nel sistema dell'imposta sulle quote ereditarie, in una seconda fase si aggiungono i costi per la determinazione della quota ereditaria spettante a ogni singolo erede (incl. decisioni, reclamo, rimedi giuridici). Questi costi sono inferiori a quelli per la determinazione della successione netta. Se si applica complessivamente una *media di 60 franchi per successione* (non per erede), risulta una spesa di 240 franchi. Se si parte dal presupposto che la metà di questo importo va a carico dei comuni, risulta una forfetaria di 120 franchi. In questo importo sono anche compresi i costi per la riscossione. La forfetaria non è dovuta nei casi in cui tutti gli eredi sono esentati dall'imposta o nei casi in cui dalla successione non risulta un'eccedenza degli attivi. L'ammontare della forfetaria viene *stabilito dal Governo*.

f) *Attuazione*

L'attuazione deve avvenire allo stesso modo dell'introduzione della LImpCC. Concretamente questo significa:

- In una *prima fase* si procede a una revisione della LIG e della LImpCC.
- In una *seconda fase* viene posta in vigore la LImpCC (presumibilmente per il 1° gennaio 2013).
- In seguito, i comuni hanno *due anni* di tempo per adeguare le loro leggi fiscali comunali alla LImpCC e per abrogare diverse disposizioni.
- Trascorso questo periodo di due anni (il 1° gennaio 2015), in un'*ultima fase* verranno poste in vigore le disposizioni della LIG e la revisione della LImpCC troverà direttamente applicazione.

Quale norma transitoria, i casi secondo il vecchio diritto (fatto causante l'imposizione prima del 1° gennaio 2015) andranno tassati e riscossi ancora dal comune. Ciò va disciplinato nella LImpCC (cfr. art. 33 cpv. 2 progetto LImpCC, pag. 24). Si tratta di una precisazione dell'ordinamento generale delle competenze dell'art. 187

cpv. 1 LIG. Stando a questa disposizione, per la delimitazione temporale della validità della legge sulle imposte riguardo alle imposte periodiche fa stato l'anno fiscale, riguardo alle altre imposte fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l'imposizione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo dei Grigioni del 5 aprile 2011, STA A 10 49 e 59).

g) *Informatica*

Presso l'Amministrazione cantonale delle imposte è operativo un nuovo programma per la riscossione dell'imposta sulla massa successoria, che può essere adeguato alle nuove necessità con una spesa unica di 70'000 - 100'000 franchi.

2. **Piazza economica dei Grigioni**

Con le ultime revisioni legislative è stato possibile migliorare sensibilmente la piazza economica dei Grigioni. Per quanto riguarda l'imposta sugli utili, il Cantone può oggi competere con diversi altri Cantoni, come ad esempio TG e SG. La concorrenza fiscale tra i Cantoni rimane tuttavia una realtà alla quale i Grigioni non si possono sottrarre. Essa va osservata costantemente e vanno creati gli strumenti necessari per evitare che la situazione fiscale nei Grigioni peggiori nuovamente.

Per l'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli utili e sul capitale il Gran Consiglio può fissare *tassi fiscali diversi*. A favore di un tasso fiscale separato vi è in particolare la maggiore flessibilità del Gran Consiglio per poter reagire rapidamente alle nuove situazioni. Un adeguamento alle mutate condizioni può essere raggiunto abbassando il tasso fiscale. Secondo il diritto vigente (art. 3 cpv. 3 LIG), la differenza tra questi tassi fiscali non può tuttavia superare i dieci punti percentuali.

Risulta che diversi comuni avrebbero delle difficoltà se le entrate provenienti dalle persone giuridiche diminuissero ulteriormente. Per mantenere comunque la competitività del Cantone nella concorrenza fiscale e per poter reagire in modo rapido ed efficace a condizioni mutate, il DFC propone di *abrogare il limite di dieci punti percentuali*. Quale conseguenza, il Gran Consiglio può decidere un tasso fiscale più basso se ciò risulta opportuno e necessario dal punto di vista della politica finanziaria, senza che questa misura abbia conseguenze negative sulle entrate dei comuni e delle Chiese riconosciute dallo Stato. L'abrogazione del limite menzionato aumenta perciò la flessibilità del Gran Consiglio, che in futuro potrebbe intervenire nella politica finanziaria tramite il tasso fiscale, dunque senza ricorrere a una modifica della legge sulle imposte (aliquota d'imposta/tariffa). Infine, questa misura tiene conto sia degli *interessi del Cantone*, di tenere anche in futuro il passo nella concorrenza fiscale intercantonale, sia di quelli dei *comuni* e delle *Chiese riconosciute dallo Stato*, che non vogliono perdere sostrato fiscale.

Per il Cantone, una riduzione del tasso fiscale per l'imposta sugli utili e sul capitale (preventivo 2011: 82 mio. di franchi) avrebbe quale conseguenza delle minori entrate. In questo modo sarebbe possibile ridurre l'onere effettivo dell'imposta sugli utili (effective tax rate = onere percentuale per tutte le sovranità sugli utili prima della deduzione delle imposte), che oggi ammonta al 16,7%:

Riduzione del tasso fiscale del	Minori entrate	Onere dell'imposta sugli utili
10 %	8,2 mio.	16,3 %
20 %	16,4 mio.	15,9 %
40 %	32,8 mio.	15,1 %

Queste cifre mostrano che con la misura proposta è possibile raggiungere l'obiettivo a cui si mira, ovvero essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace alle condizioni mutate. In questo modo vi è la garanzia che il Cantone possa proseguire anche nei prossimi anni la sua politica fiscale attiva e oculata.

III. Altri punti di revisione

1. In base al diritto federale

a) Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore⁵. Con questa legge verranno modificate sia la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), sia la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). I Cantoni sono tenuti ad adeguare il diritto cantonale alle mutate disposizioni della LAID. In questo caso, ad eccezione della determinazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte, essi *non hanno alcuna libertà decisionale*, ragione per cui si rinuncia a sottoporre le singole disposizioni legislative alla procedura di consultazione.

Il classico tipo di partecipazione di collaboratore avviene attraverso *azioni* od *opzioni*. Sono considerate *azioni di collaboratore* le azioni che il datore di lavoro offre a un collaboratore a un prezzo di favore o gratuitamente. Per vincolare i collaboratori all'azienda e per ricompensare le prestazioni che mostrano effetti positivi sullo sviluppo dell'azienda anche a lungo termine, la maggior parte delle azioni di collaboratore sono *bloccate*. Durante questo periodo i collaboratori non possono alienare le loro azioni. Emettendo *opzioni di collaboratore* le aziende concedono ai loro impiegati, dietro pagamento o gratuitamente, il diritto di acquistare durante un determinato periodo proprie azioni a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio; cosiddette *opzioni call*). Le opzioni possono essere vincolate a *condizioni* (cosiddette *clausole di vesting*) e/o a un *divieto di disporre*. Per quanto l'assegnazione di azioni o di opzioni di collaboratore sia collegata a una *prestazione valutabile in denaro* del datore di lavoro al lavoratore, essa rappresenta *reddito da attività lucrativa dipendente*.

Per tutte le partecipazioni di collaboratore si pone la questione se il reddito venga realizzato già con l'*acquisto delle partecipazioni*, quando *decade il divieto di disporre* o solo con l'*esercizio*.

⁵ FF 2010, pag. 7973 segg. (= <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/7973.pdf>).

Secondo la nuova legge federale, le *azioni di collaboratore liberamente disponibili e quelle bloccate*, nonché le *opzioni di collaboratore quotate in borsa, liberamente disponibili o esercitabili*, vengono tassate al momento dell'*acquisto* (come è già oggi il caso). Per contro, le *opzioni di collaboratore bloccate o non quotate* verranno ora tassate al momento del loro *esercizio*. In questo modo, esse non dovranno più essere valutate in base a complicate formule di matematica finanziaria. Nel suo messaggio⁶ il Consiglio federale aveva ancora previsto che il vantaggio valutabile in denaro realizzato esercitando l'opzione andava ridotto del 10% per anno fiscale, al massimo del 50%. Questo punto è stato abbandonato durante i dibattiti parlamentari.

Se il contribuente non aveva domicilio fiscale in Svizzera durante l'intero periodo intercorso tra l'acquisto dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio delle *opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa*, a titolo di novità la società svizzera deve versare la quota proporzionale dell'imposta (la cosiddetta *imposta alla fonte*). Questa quota corrisponde alla durata del periodo trascorso in Svizzera dai collaboratori, rapportata all'intero periodo intercorso tra l'acquisto dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio. Per l'imposta federale diretta l'aliquota d'imposta ammonta all'11,5%. A causa dell'autonomia tariffaria, i Cantoni possono e devono stabilire liberamente l'aliquota dell'imposta alla fonte. Il DFC propone di fissare l'aliquota d'imposta per Cantone e comune al 10% ciascuno, come per i consigli di amministrazione. Si tratta di casi che nel Cantone si verificano molto raramente.

b) *Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri*

Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, che comprende una modifica della LIFD e della LAID. Stando a questa modifica, a livello federale e cantonale è esente da imposta il *soldo dei pompieri di milizia* per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali del corpo pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi per salvataggio, lotta contro gli incendi, difesa generale dai danni e simili). Conformemente al diritto federale, *rimangono per contro imponibili* le indennità forfetarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per servizi prestati volontariamente dal corpo pompieri. Nei Grigioni, il soldo per il servizio dei pompieri è esente da imposta già secondo il diritto vigente (cfr. art. 30 lett. h LIG).

A livello federale il soldo esente da imposta è limitato a un *importo massimo* annuale non indicizzato di 5'000 franchi. Anche i Cantoni devono porre un limite massimo al soldo esente da imposta. Vanno evitate regolamentazioni inutilmente diverse tra Confederazione e Cantone, ragione per cui il DFC propone di fissare a 5'000 franchi anche l'importo massimo per l'imposta cantonale.

⁶ FF 2005, pag. 510 seg. (= <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/495.pdf>) e FF 2005, pag. 523 segg. (= <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/523.pdf>).

c) *Imposizione secondo il dispendio*

Gli stranieri abbienti domiciliati in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa nel nostro Paese possono essere tassati secondo il tenore di vita.

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, nel quale si esprime a favore di un suo mantenimento in seguito al grande rilievo economico e alla lunga tradizione dell'imposizione secondo il dispendio. Esso ritiene tuttavia necessaria una riforma. L'obiettivo di tale riforma è migliorare l'equità fiscale e dunque l'accettazione dell'imposizione secondo il dispendio.

Concretamente il Consiglio federale propone le modifiche seguenti:

- Il dispendio tassato per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale deve ammontare almeno al settuplo (oggi: quintuplo) del valore locativo o della pigione;
- Per quanto riguarda l'imposta federale diretta deve essere stabilita una base minima di calcolo (= il reddito alla base del calcolo) di 400'000 franchi, che va adeguata ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Anche i Cantoni devono stabilire una base minima di calcolo, ma sono liberi nella sua fissazione;
- Per persone che non sono cittadine svizzere e al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione venivano tassate secondo il dispendio, la regolamentazione vigente deve trovare applicazione per altri cinque anni.

La tassazione secondo il dispendio è di grande importanza per il Cantone dei Grigioni e va quindi assolutamente mantenuta. Nella sua presa di posizione del 12 ottobre 2010 relativa alla legge federale in questione, il Governo grigionese ha perciò annunciato il proprio sostegno agli sforzi della Confederazione per il mantenimento dell'imposizione secondo il dispendio. Il 26 agosto 2009, il Gran Consiglio si è espresso in modo chiaro a favore del mantenimento dell'imposizione secondo il dispendio⁷.

La determinazione della base minima di calcolo viene affidata al Governo. Il DFC considera troppo elevato un reddito minimo pari a 400'000 franchi come proposto dalla Confederazione. Nei comuni con un tasso fiscale molto elevato, tenuta in debita considerazione la sostanza, ciò avrebbe come conseguenza prestazioni fiscali minime di quasi 170'000 franchi. In questo modo una parte importante delle persone assoggettate all'imposizione forfetaria sarebbe costretta a passare a un'imposizione effettiva o a trasformare il domicilio grigionese in una residenza secondaria. Il reddito minimo dovrebbe venire fissato dal Governo nelle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte a 300'000 franchi. Le conseguenze fiscali presentate nell'appendice 1 (pag. 25) mostrano quale reddito minimo porterebbe a quali conseguenze fiscali in determinati comuni. La tabella mostra anche a quali soluzioni porta la fissazione di una base minima di calcolo prescritta dal diritto federale al posto di una prestazione fiscale minima.

⁷ Cfr. PGC agosto 2009, 1 | 2009/2010, pag. 80.

2. In base a richieste cantonali

a) *Imposte immobiliari quali spese di manutenzione deducibili*

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione (art. 35 cpv. 1 lett. b LIG e art. 32 cpv. 2 LIFD). Secondo l'art. 37 lett. e LIG, a livello cantonale le imposte immobiliari e fondiari non sono deducibili (art. 37 lett. e LIG), mentre a livello federale sono qualificate come spese di manutenzione e dunque deducibili. Nell'ordinanza dell'AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, le imposte immobiliari figurano espressamente quali spese di manutenzione (art. 1 cpv. 1 lett. a n. 3; RS 642.116.2). Per evitare una regolamentazione diversa tra Confederazione e Cantone, le imposte immobiliari devono essere deducibili quali *spese di manutenzione* anche a livello cantonale. Il termine "imposte fondiari" viene dunque stralciato senza sostituzione dall'art. 37 lett. e del progetto LIG.

La perdita finanziaria di questa modifica è minima, poiché per la manutenzione degli immobili molti proprietari immobiliari optano per la deduzione forfetaria e qui la novità non ha effetti. Secondo una stima dell'Amministrazione delle imposte le perdite per Cantone e comuni saranno inferiori a 100'000 franchi.

b) *Conteggio dell'imposta alla fonte*

Nell'ultima revisione parziale della legge sulle imposte, la competenza per la riscossione dell'imposta alla fonte è stata trasferita dai comuni al Cantone. I comuni si assumeranno la tenuta dei registri, mentre tutti gli altri lavori sono passati all'Amministrazione cantonale delle imposte. Queste modifiche non sono ancora entrate in vigore; la relativa decisione spetta al Governo.

La riscossione dell'imposta alla fonte da parte del Cantone presuppone l'esistenza di un ampio sistema informatico, alla cui realizzazione attualmente si sta lavorando in seno al Cantone e alla Conferenza fiscale svizzera (CFS). I programmi informatici non devono solo semplificare i lavori dell'Amministrazione, bensì anche automatizzare i conteggi dei datori di lavoro. A questo scopo si mira a una soluzione nazionale che permetterà ai datori di lavoro di allestire il conteggio dell'imposta alla fonte direttamente nella contabilità degli stipendi. Questo conteggio potrà poi essere trasmesso a tutte le amministrazioni cantonali delle imposte tramite le interfacce già esistenti per l'AVS⁸. Il datore di lavoro comunica i dati delle persone tassate alla fonte e riceve dalle rispettive amministrazioni delle imposte un conteggio per le imposte alla fonte dovute.

In relazione a questa soluzione nazionale si deve procedere a determinate uniformazioni. Un punto riguarda anche i *periodi di conteggio per le imposte alla fonte*. Nel diritto vigente, la loro determinazione compete all'Amministrazione cantonale delle imposte. I datori di lavoro conteggiano l'imposta alla fonte semestralmente o stagionalmente (esercizi turistici). Le regolamentazioni nei Cantoni sono molto diverse. Si incontrano principalmente conteggi mensili e trimestrali. Attualmente si

⁸ Cfr. la homepage di swissdec all'indirizzo <http://www.swissdec.ch/home.htm>.

sta verificando se un sistema nazionale possa funzionare con periodi di conteggio diversi. In seguito a questo *sviluppo nazionale* non è dunque da escludere che gli attuali conteggi semestrali vadano sostituiti con un conteggio mensile, almeno per i datori di lavoro con un elevato numero di persone soggette all'imposta alla fonte.

La decisione in merito a un eventuale passaggio a un conteggio trimestrale o mensile va ora affidata al Governo. La regolamentazione avviene nelle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte.

La riduzione dei cicli di conteggio va attuata solo una volta disponibili i relativi programmi informatici per i datori di lavoro. Attualmente si parte dal presupposto che ciò sarà sicuramente il caso nel 2014. Poiché questo punto influenza considerevolmente tutte le procedure, la riscossione dell'imposta alla fonte dovrà essere trasferita al Cantone solo per il 1° gennaio 2014, e non già nel 2013, come previsto in un primo momento.

c) *Possibilità di pagamento anticipato delle imposte sugli utili da sostanza immobiliare*

Nella maggior parte dei casi le imposte sugli utili da sostanza immobiliare vengono oggi garantite dall'acquirente. Ciò avviene con il versamento dell'importo fiscale presunto su un conto vincolato o su un conto clienti della rispettiva persona autorizzata a stendere atti autentici. Simili conti non fruttano praticamente interessi e per di più generano spese. Per questa ragione, in sostituzione della garanzia, il DFC propone di introdurre la possibilità di versare subito all'Amministrazione delle imposte l'importo fiscale presunto. Su pagamenti anticipati viene versato un *interesse* che corrisponde a un interesse remunerativo ai sensi dell'art. 152 LIG (cfr. art. 153 cpv. 4 progetto LIG).

d) *Imposta di culto: assegnazione alle Chiese riconosciute dallo Stato*

Secondo il diritto vigente, le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo l'ultimo censimento federale (art. 97h LIG). Oggi il censimento federale non rileva più l'appartenenza religiosa. Per la trasmissione degli introiti fiscali bisogna ora dunque basarsi sul *registro fiscale*. Le quote parti delle Chiese riconosciute dallo Stato vengono trasmesse con pagamenti in acconto e con un conteggio annuale.

e) *Inoltro della dichiarazione d'imposta in forma elettronica: rapido e adeguato alle esigenze dei cittadini*

Da alcuni anni il programma di dichiarazione "SofTax GR" permette di compilare la dichiarazione d'imposta al proprio computer. I moduli fiscali stampati vanno oggi inoltrati in forma cartacea, firmati e con gli allegati. Con la presente revisione parziale il Cantone vuole dotarsi di ulteriori strumenti per far fronte all'era elettronica e creare le basi affinché anche nei Grigioni sia possibile inoltrare la dichiarazione d'imposta in modo elettronico.

Oggi la certificazione della firma digitale rimane una procedura molto costosa. È dunque probabile che in una prima fase (ev. già a partire dalla dichiarazione

d'imposta 2012) dopo aver trasmesso elettronicamente la dichiarazione d'imposta sarà ancora necessario firmare una *ricevuta* e inoltrarla all'autorità di tassazione. Con la firma sulla ricevuta il contribuente dovrà confermare di aver inoltrato elettronicamente la dichiarazione d'imposta. Solo dopo la ricezione della ricevuta la dichiarazione d'imposta sarà considerata inoltrata e i dati saranno inseriti nel sistema di tassazione.

Non appena la firma digitale sarà più conveniente, sarà possibile rinunciare all'invio della ricevuta per posta. Attualmente non è possibile affermare quando ciò sarà il caso.

Nella legge va ancorata la parificazione della firma digitale e della firma autografa (cfr. art. 127 cpv. 2 progetto LIG). Al Governo viene accordata la competenza di conferire all'Amministrazione cantonale delle imposte il diritto di ammettere, su richiesta, l'inoltro elettronico della dichiarazione d'imposta con o senza firma digitale. Sarà poi compito dell'Amministrazione delle imposte disciplinare i dettagli tecnici dello scambio di dati nel quadro di una prassi.

f) *Fatturazione/decisione elettronica: senza carta, semplice e comodo*

Oltre all'inoltro elettronico della dichiarazione d'imposta, nell'era dell'e-banking è necessario effettuare primi passi verso una fatturazione elettronica.

In futuro il conteggio andrà inviato insieme alla decisione di tassazione. A questo obiettivo non si deve mirare unicamente nella versione cartacea, bensì anche con l'invio elettronico.

Con la presente revisione parziale va creata la base legale affinché il Cantone dei Grigioni possa a tempo debito proporre il conteggio elettronico e la decisione elettronica. Dal profilo legislativo ciò avviene accordando al *Governo* la competenza di ammettere lo scambio elettronico dei dati (cfr. art. 132 cpv. 1 e art. 152 cpv. 5 progetto LIG). Il passaggio alla forma elettronica avviene su richiesta del contribuente.

Oggi non è ancora stato fissato il momento dell'introduzione del conteggio elettronico e della decisione elettronica.

g) *Termini di scadenza*

Nel diritto vigente le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine di dicembre dell'anno fiscale; le imposte sul reddito e sulla sostanza fatturate dopo questa *data di scadenza generale* scadono con la notifica della decisione definitiva o provvisoria di tassazione (art. 151 cpv. 1 lett. a LIG). Nell'attuale sistema della tassazione postnumerando, le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono fatturate provvisoriamente ogni volta nel gennaio dell'anno civile successivo all'anno fiscale (ad eccezione degli importi fiscali inferiori a 300 franchi); la fatturazione provvisoria avviene dunque di principio solo dopo il termine di scadenza generale. Il termine di scadenza generale ha dunque perso il suo senso originario e può perciò essere cancellato.

È inoltre necessaria una correzione dei termini: a titolo di novità si differenzierà tra *conteggio fiscale provvisorio* e *decisione di tassazione* (cfr. art. 151 cpv. 1 lett. a

progetto LIG). Infine, in base alla prassi vigente, nell'art. 151 cpv. 1 lett. b e c del progetto LIG viene stabilito che anche le imposte sugli utili e sul capitale e le ulteriori imposte e multe diventano esigibili con la notifica del *conteggio provvisorio*.

h) *Termini di pagamento*

Secondo il diritto vigente, le *imposte sul reddito e sulla sostanza* provvisorie vanno pagate in due rate (fine febbraio e fine aprile) o in una volta sola (fine marzo; art. 153 cpv. 1 lett. a LIG). Queste due rate sono sensate, poiché numerosi contribuenti hanno bisogno di tempo per procurarsi i relativi mezzi. La regolamentazione attuale si è dimostrata valida sia per i contribuenti, sia per l'Amministrazione delle imposte (incasso) e va perciò mantenuta.

Nel Cantone le *altre imposte* vanno oggi pagate entro *90 giorni* (cfr. art. 153 cpv. 1 lett. b LIG). Questo lungo termine di pagamento non è usuale né nei *rapporti commerciali generali*, né negli *altri Cantoni*. Esso va ridotto a 30 giorni e questo per i motivi seguenti:

- *imposte sugli utili e sul capitale*: il termine di 30 giorni corrisponde al termine di pagamento generale in altri settori. A ciò si aggiunge che l'attuale termine di 90 giorni viene considerato inusuale sia dai contribuenti, sia dai loro consulenti. Un termine di pagamento diverso rispetto a quello per le imposte sul reddito e sulla sostanza è giustificato poiché di regola le imprese pianificano la necessaria liquidità.
- *imposta sugli utili da sostanza immobiliare*: di regola, in questo caso il contribuente dispone del denaro per pagare l'imposta. A prescindere da ciò, nella maggior parte dei casi l'importo fiscale presunto viene garantito.
- *imposta sulla massa successoria e sulle quote ereditarie/imposta sulle donazioni*: il contribuente riceve valori patrimoniali che gli permettono di pagare le imposte. Se vengono ereditati o donati immobili e se il contribuente non dispone di liquidità, egli può chiedere delle agevolazioni di pagamento (pagamento rateale o dilazione del pagamento) oppure costituire o aumentare un'ipoteca.
- *multe*:
 - *multe disciplinari*: si tratta regolarmente di importi di piccola entità (che per persone fisiche e giuridiche sono inferiori a 1'000 franchi).
 - *multe per sottrazione*: chi sottrae imposte non deve avere 90 giorni di tempo per pagare la multa. Del resto anche il termine di pagamento per le multe nei settori al di fuori del diritto fiscale ammonta a 30 giorni.
- *Conguagli e conteggi senza fatturazione provvisoria*: il termine di 90 giorni oggi concesso nella prassi non è né opportuno, né necessario. A ciò si aggiunge il fatto che nei casi in cui il conteggio definitivo risulta inferiore a quello provvisorio, di principio il Cantone rimborsa la differenza entro due settimane dall'invio del conteggio definitivo. Anche in questo caso il termine di pagamento va ridotto a 30 giorni.

L'*imposta immobiliare* comunale va pagata entro lo stesso termine delle imposte sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente delle imposte sugli utili e sul capitale. Anche il termine di pagamento di 90 giorni per l'imposta sul trapasso di proprietà,

ancorato nell'art. 14 cpv. 4 LImpCC, verrà ridotto a 30 giorni come per le altre imposte.

IV. Conseguenze finanziarie e per il personale

Quale conseguenza della riduzione dell'aliquota d'imposta per la stirpe dei genitori dal 10% al 5% e dell'aumento dell'aliquota d'imposta per gli altri beneficiari dal 10% al 15%, il passaggio proposto dall'imposta sulla massa successoria a un'imposta sulle quote ereditarie porta a minori entrate pari a circa 1 mio. di franchi. All'interno dell'Amministrazione cantonale delle imposte, il passaggio a un'imposta sulle quote ereditarie comporterà un onere supplementare. A seconda della situazione al momento del passaggio all'imposta sulle quote ereditarie, va previsto un posto supplementare. Il programma per la riscossione dell'imposta sulla massa successoria può essere adeguato alle nuove necessità con una spesa di circa 70'000 – 100'000 franchi.

L'abrogazione del limite di dieci punti percentuali tra il tasso fiscale delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche non ha conseguenze finanziarie dirette. Esse si manifesteranno solo quando il Gran Consiglio fisserà i tassi fiscali.

I comuni vengono sgravati nel settore amministrativo. Per la tassazione dell'imposta sulle quote ereditarie essi dovranno tuttavia versare un indennizzo pari a 120 franchi per successione.

L'Amministrazione cantonale delle imposte prevede spese informatiche complessive da 500'000 a 700'000 franchi per l'introduzione dell'inoltro elettronico della dichiarazione d'imposta fino alla sua fase finale di sviluppo. Per contro è prevista una riduzione degli indennizzi per il controllo degli incartamenti in arrivo da parte dei comuni.

La fatturazione elettronica porta da un lato a spese informatiche una tantum stimate tra 100'000 e 150'000 franchi. D'altro lato l'Amministrazione delle imposte prevede risparmi annui (stampa, porto, carta, buste, ecc.) da 50'000 a 100'000 franchi, partendo dal presupposto che a medio termine circa un quarto dei contribuenti ricorrerà alla possibilità di ricevere una fattura elettronica e che le spese di transazione non aumenteranno.

Attualmente non è possibile valutare le conseguenze che le modifiche avranno nell'ambito dell'imposizione secondo il dispendio, soprattutto perché solo a posteriori sarà possibile determinare quanti contribuenti avranno lasciato il Cantone o saranno passati a una tassazione ordinaria.

V. Ulteriori conseguenze

Per il contribuente, il passaggio dall'imposta sulla massa successoria a un'imposta sulle quote ereditarie porta a una *semplificazione*, visto che in futuro egli dovrà compilare solo *una* dichiarazione d'imposta. Inoltre, anche la creazione di una base legale per l'inoltro elettronico della dichiarazione d'imposta, nonché per la fattura e per la decisione di tassazione elettronica mira a una semplificazione. Infine, la possibilità di effettuare pagamenti anticipati dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare risparmia le corrispondenti garanzie e porta così a uno *sgravio amministrativo* per acquirenti e venditori.

VI. Testi di legge e commenti

1. Legge sulle imposte

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge

- d) un'imposta sulle **quote ereditarie** e sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;

Il concetto "imposta sulle successioni" viene sostituito con "imposta sulle quote ereditarie".

Art. 3 cpv. 3

Abrogato

Secondo il diritto vigente, la differenza tra il tasso fiscale delle persone giuridiche e quello delle persone fisiche non può superare i dieci punti percentuali. Affinché il Gran Consiglio possa reagire quanto prima al mutare delle condizioni, questo limite va eliminato (cfr. in merito pag. 8).

Art. 30 lett. h

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

- h) il soldo per servizio militare e di protezione civile (...),

La tassazione del soldo dei pompieri viene ora disciplinata alla lett. h^{bis}.

Art. 30 lett. h^{bis}

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

- h^{bis}) il soldo dei pompieri di milizia fino all'importo di 5 000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali del corpo pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi per salvataggio, lotta contro gli incendi, difesa generale dai danni, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri provocati da elementi naturali e simili); sono escluse le indennità forfetarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per servizi prestati volontariamente dal corpo pompieri,**

Con questa disposizione viene attuato il diritto federale; il limite di 5'000 franchi viene adeguato alla LIFD (cfr. in merito pag. 10).

Art. 37 lett. e

Non sono deducibili le altre spese e specialmente:

- e) le imposte sul reddito e sulla sostanza (...) e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.

A livello federale le imposte immobiliari e fondiari sono deducibili quali spese di manutenzione. Questo deve essere il caso anche a livello cantonale. Le imposte fondiari vanno dunque cancellate da questa disposizione.

Art. 97h

Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo **il registro fiscale. Le quote parti vengono conteggiate annualmente.**

Cfr. le spiegazioni a pag. 13.

Art. 106 ingresso

Sono soggette all'imposta sulle quote ereditarie tutte le trasmissioni di sostanza in virtù del diritto successorio legale o in base a una disposizione a causa di morte. Sono imponibili segnatamente ...

L'ingresso va adeguato al sistema dell'imposta sulle quote ereditarie.

Art. 107 cpv. 1 lett. e

¹ Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale, se:

- e) la sostanza immobiliare situata nel Cantone o i diritti reali su di essa (...) vengono trasferiti (...),

Il rimando alla successione va stralciato.

Art. 107 cpv. 2

² Il coniuge superstite, i discendenti, il concubino **e i genitori** sono esenti dall'imposta. I figliastri e i figli affiliati sono equiparati ai discendenti.

A titolo di novità, vengono esentati dalle imposte anche i genitori del testatore. Da un lato ciò corrisponde alla regolamentazione nella maggior parte dei comuni e dall'altro si tratta di poco sostrato fiscale (cfr. in merito pag. 5).

Art. 108 cpv. 2

² **In caso di trasferimenti della sostanza da un'eredità sostituita, il diritto all'imposta sorge nel momento in cui termina l'eredità istituita.**

Nel caso di un trasferimento all'erede istituito, il diritto all'imposta insorge al momento del decesso del testatore (art. 108 cpv. 1 LIG, art. 489 cpv. 1 e art. 537 cpv. 1 CC). In caso di assegnazione all'erede sostituito insorge al momento in cui termina l'eredità istituita. Di regola, si tratta del momento del decesso dell'erede istituito.

Art. 109 cpv. 1

¹ L'imposta viene calcolata in base al valore (...) **della** sostanza netta (...) assegnata.

Il rimando alla sostanza netta indivisa è specifico per l'imposta sulla massa successoria e va eliminato.

Art. 109 cpv. 2

² È determinante la situazione al momento **dell'insorgere del diritto all'imposta.**

La formulazione tiene conto del fatto che l'erede sostituito non acquisisce necessariamente l'eredità del testatore solo in seguito alla morte dell'erede istituito. Il testatore è libero di determinare un momento precedente per la trasmissione dell'eredità.

Art. 110 cpv. 6

⁶ **Usufrutti, rendite e altre prestazioni ricorrenti vengono valutati secondo il loro valore di capitale. Se la sostanza trasferita è gravata da un usufrutto o da un impegno a fornire una prestazione ricorrente, viene dedotto il valore di capitale dell'onere.**

Poiché non è più l'intera massa successoria, bensì ogni singola quota ereditaria a rappresentare l'oggetto fiscale, in caso di usufrutti, rendite o altre prestazioni ricorrenti può essere tassato solo il valore capitalizzato. L'incremento patrimoniale imponibile del proprietario si riduce di questo valore.

Art. 110 cpv. 7

⁷ In caso di una sostituzione fedecommissaria che non si limita alla parte residua, nel trasferimento di patrimonio all'erede istituito è determinante il valore di capitale dell'eredità istituita.

Con l'impegno a trasmettere l'eredità all'erede sostituito, la posizione dell'erede istituito non corrisponde a quella del proprietario a tutti gli effetti. Egli deve piuttosto risparmiare e conservare la massa ereditaria. La sua posizione è dunque paragonabile a quella di un usufruttuario. Come accade spesso nella prassi, il testatore può però migliorare la posizione dell'erede istituito affidando all'erede sostituito "la parte residua". In questo modo all'erede istituito viene di principio accordata la libera disposizione sulla massa successoria; l'unica cosa non ammessa è la possibilità di disporre liberamente a causa di morte, vanno inoltre evitate le disposizioni contrarie alla volontà del testatore.

Se all'erede istituito spetta un ruolo di usufruttuario, il valore capitalizzato dell'usufrutto è determinante per il computo dell'imposta (cfr. art. 110 cpv. 6 progetto LIG). Per contro, nel caso in cui la sostituzione fedecommissaria sia limitata alla parte residua, sia l'erede istituito, sia l'erede sostituito vanno trattati come proprietari, ragione per cui in entrambi i casi trovano applicazione le regole di computo ordinarie dell'art. 110 cpv. 1-4 LIG.

Art. 112 cpv. 1 ingresso, lett. e e cpv. 2

¹ Per il calcolo dell'imposta (...) vengono dedotti (...):

e) le spese per l'esecuzione della successione e le spese dell'esecuzione testamentaria;

² Dalla quota degli eredi o dei legatari vengono dedotte le spese giudiziarie e di avvocato per azioni di nullità, di riduzione o per petizioni d'eredità.

Alla lett. e viene codificata la prassi vigente. Il cpv. 2 contiene un elenco delle spese che possono essere dedotte con il sistema dell'imposta sulle quote ereditarie.

Art. 113 cpv. 2

² Il Governo può estendere l'esenzione dall'imposta sulle **quote ereditarie e sulle donazioni** anche a beneficiari di fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro Cantone o Stato accordi la reciprocità.

In questo caso avviene solo un adeguamento concettuale all'imposta sulle quote ereditarie.

Gli accordi di reciprocità esistenti, nei quali si parla sempre di *imposte sulla massa successoria*, valgono anche per l'*imposta sulle quote ereditarie*, senza che si renda necessaria una relativa modifica degli accordi in questione. È quanto risulta da un'interpretazione degli accordi secondo il senso e lo scopo.

Art. 114 cpv. 1 lett. b

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

b) abrogata

Con l'esenzione soggettiva dei genitori va eliminato l'importo esente da imposta.

Art. 114 cpv. 3

³ L'imposta ammonta (...):

a) per la stirpe dei genitori al 5 percento;

b) per gli altri beneficiari al 15 percento.

Con il passaggio all'imposta sulle quote ereditarie vengono create due classi, quella della stirpe dei genitori e quella degli altri beneficiari (cfr. in merito anche pag. 5).

Art. 114 cpv. 4

⁴ **Per gli eredi sostituiti è determinante il rapporto di parentela con il primo testatore.**

Poiché l'erede sostituito è l'avente causa del primo testatore (cfr. art. 492 cpv. 1 CC; DTF 131 III 110, 5C.49/2004, consid. 3.2), bisogna di conseguenza basarsi sul rapporto di parentela tra l'erede sostituito e il primo testatore.

Art. 114 cpv. 5

Attuale capoverso 4

Art. 115 cpv. 1

¹ L'imposta sulle **quote ereditarie** va versata prelevandola dalla successione prima della divisione ereditaria e in una sola volta.

Questa disposizione è in realtà specifica per l'imposta sulla massa successoria. Nelle imposte comunali sulle quote ereditarie si è però dimostrata valida, poiché semplifica la riscossione sia per l'Amministrazione delle imposte, sia per gli eredi o i loro rappresentanti. Per questa ragione essa va ripresa nel sistema dell'imposta cantonale sulle quote ereditarie.

Art. 115 cpv. 2

Abrogato

Nel sistema dell'imposta sulle quote ereditarie la responsabilità solidale viene eliminata; non si vede il motivo per cui un erede dovrebbe rispondere per l'imposta sulle quote ereditarie di un altro erede.

Art. 127 cpv. 2

² Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito. **La firma digitale è equiparata alla firma autografa. Il Governo può ammettere la dichiarazione d'imposta elettronica.**

Nella letteratura più recente viene sostenuta l'opinione secondo cui l'obbligo di firma può essere soddisfatto anche con la firma digitale (cfr. Michael Beusch/Roger Rohner, Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei den direkten Steuern, in: Michael Beusch / ISIS (ed.), Steuerrecht 2007, Best of zsis, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 220 segg.; Roger Rohner, Rechtsprobleme der elektronischen Steuerveranlagung, Diss. Zurigo 2008, pag. 136 segg.). Considerata l'importanza di tale questione, l'equiparazione della firma digitale alla firma autografa viene ancorata nella legge.

Il Governo avrà la possibilità, a tempo debito, di accordare all'Amministrazione cantonale delle imposte la competenza di accettare l'inoltro elettronico della dichiarazione d'imposta, con o senza firma digitale (cfr. in merito pag. 13).

Art. 132 cpv. 1

¹ La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. **Il Governo può ammettere la notifica elettronica.**

Secondo il diritto vigente, la decisione di tassazione va notificata per iscritto. Poiché le decisioni di tassazione vengono emanate in gran numero (si parla di cosiddette decisioni di massa), stando alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina dominante la firma non è indispensabile e dunque non è un requisito per la loro validità (tra tanti DTF 105 V

248, consid. 4b; Martin Zweifel/Hugo Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 15 N 40). La prescrizione che le decisioni devono essere notificate per iscritto non esclude dunque l'invio elettronico.

A titolo di novità, la regolamentazione della notifica delle decisioni di tassazione deve essere delegata al Governo. Il Governo può accordare all'Amministrazione cantonale delle imposte il diritto di inviare elettronicamente la decisione di tassazione dopo che il contribuente ha dato il suo consenso (cfr. in merito pag. 14).

Art. 137 cpv. 2

Abrogato

La disposizione secondo cui un reclamo presentato da un coerede vale anche per le altre persone colpite dalla decisione è specifica per l'imposta sulla massa successoria e va dunque abrogata. Ogni erede deve dunque presentare o far presentare reclamo individualmente.

Art. 151 cpv. 1

¹ Le imposte hanno le seguenti scadenze:

- a) le imposte sul reddito e sulla sostanza **con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione; la fatturazione avviene di principio a gennaio dell'anno successivo all'anno fiscale,**
- b) l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica **del conteggio provvisorio o della** decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro due mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,
- c) le altre imposte e le multe con la notifica **del conteggio fiscale provvisorio o della** decisione di tassazione o di multa; **un conteggio provvisorio può avvenire a partire dal momento in cui si è realizzata la fattispecie fiscale.**

Viene eliminato il termine generale di scadenza (cfr. pag. 14). Inoltre, viene stabilito quando avviene la fatturazione delle imposte sul reddito e sulla sostanza (nella riscossione postnumerando). In questo modo si procede a un allineamento alla prassi. Viene inoltre disciplinata la notifica del conteggio provvisorio per le altre imposte.

Art. 152 cpv. 1 e 2

¹ **La fatturazione provvisoria avviene** in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. **Il conteggio provvisorio non è impugnabile.**

² Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con **un interesse remunerativo.**

Sia nel cpv. 1 (fatturazione provvisoria), sia nel cpv. 2 (interesse remunerativo) si procede a mere precisazioni formali.

Art. 152 cpv. 5

⁵ **Il Governo può ammettere la fatturazione elettronica.**

Il conteggio viene oggi inviato per posta. A titolo di novità, il Governo può autorizzare l'Amministrazione cantonale delle imposte a inviare elettronicamente la fattura, se il contribuente ha dato il suo consenso (cfr. in merito pag. 14).

Art. 153 cpv. 1 lett. a e b

¹ Si devono pagare:

- a) le imposte sul reddito e sulla sostanza in due rate, la cui scadenza viene fissata dal Governo⁹, rispettivamente entro **30** giorni dalla fatturazione;
- b) le altre imposte e multe entro **30** giorni dalla fatturazione.

Sia alla lett. a, sia alla lett. b il termine di pagamento viene abbassato da 90 a 30 giorni (cfr. in merito pag. 15). La lett. a disciplina da un lato la fatturazione principale con le due rate, dall'altro i casi in cui non è avvenuta una fatturazione principale; si tratta in particolare dei casi al di sotto dell'importo minimo del conteggio, ma anche di conguagli in base a una decisione di tassazione risultata superiore al conteggio provvisorio.

Art. 153 cpv. 4

⁴Per i pagamenti dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare avvenuti prima della scadenza del termine di pagamento, fino al momento della fatturazione viene accreditato un interesse remunerativo sui pagamenti anticipati. Esso corrisponde all'interesse remunerativo conformemente all'articolo 152.

Con questa disposizione viene creata la possibilità di pagare gli interessi sui pagamenti anticipati dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

2. Legge sulle imposte comunali e di culto

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:

- c) **un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.**

Il comune può riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni. Se fa uso di questo diritto, trovano applicazione le disposizioni della LImpCC. Il comune deve fissare l'aliquota d'imposta.

Art. 2 cpv. 3 lett. a

² Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

- a) **abrogata**

Quale conseguenza dell'imposta armonizzata sulle quote ereditarie e sulle donazioni, il comune può riscuotere l'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni solo secondo le disposizioni della LImpCC (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c progetto LImpCC). La lett. a dell'art. 2 cpv. 3 va dunque abrogata.

Art. 14 cpv. 4

⁴ L'imposta deve essere pagata entro **30** giorni dalla fatturazione.

Come nel caso delle imposte cantonali, il termine di pagamento generale deve essere ridotto da 90 a 30 giorni anche nel caso dell'imposta sul trapasso di proprietà, come usuale nei rapporti commerciali.

Titolo intermedio che precede l'art. 21

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

⁹ Art. 49 DELIG; CSC 720.015.

Art. 21

¹ Il comune riscuote un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte, se il testatore o il donatore era domiciliato o risiedeva nel comune oppure se sono stati trasferiti dei fondi situati nel comune.

² Il comune stabilisce le aliquote d'imposta in una legge formale. Esse non possono superare le aliquote massime seguenti:

- a) 5% per la stirpe dei genitori;
- b) 25% per gli altri beneficiari.

³ La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sulle quote ereditarie e sulle donazioni. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e altre decisioni.

⁴ Il comune decide su domande di condono e sugli stralci amministrativi.

Nel diritto vigente è il Cantone a procedere alla tassazione dell'imposta sulla massa successoria. In seguito, il comune riprende l'importo della successione netta e provvede alla decisione e alla riscossione dell'imposta comunale sulle quote ereditarie. A titolo di novità, sia a livello cantonale sia a livello comunale l'imposta sulle quote ereditarie andrà tassata e riscossa insieme secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte. In questo modo è anche possibile riunire la procedura di reclamo dinanzi al Tribunale amministrativo e al Tribunale federale. Questa procedura è più semplice, più trasparente e più efficiente rispetto all'attuale sistema duale che prevede un'imposta cantonale sulla massa successoria e un'imposta comunale sulle quote ereditarie. L'articolo 21 in vigore va adeguato di conseguenza.

Inoltre, come è già oggi il caso a livello cantonale e praticamente in tutti i comuni, i concubini sono esentati dall'imposta sulla successione.

Titolo intermedio che precede l'art. 22

5. NORME SULLE COMPETENZE PER ULTERIORI IMPOSTE

Art. 30 cpv. 1

¹ I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, **nonché dell'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni** con una **forfetaria (...)**. Il Governo stabilisce l'ammontare.

Cfr. le spiegazioni a pag. 6.

Art. 31 cpv. 4

⁴ **Con il passaggio dall'imposta sulla massa successoria all'imposta sulle quote ereditarie a livello cantonale, i comuni adeguano al diritto cantonale le loro disposizioni relative all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni e presentano al Governo per approvazione la revisione parziale entro il 31 ottobre 2014. Se l'adeguamento non avviene con effetto al 1° gennaio 2015, l'imposta comunale sulle quote ereditarie e sulle donazioni viene tassata e riscossa dall'Amministrazione cantonale delle imposte secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte. Trovano applicazione i tassi fiscali attuali della legge fiscale comunale, per quanto questi siano ancora ammessi in base al nuovo diritto.**

I comuni hanno tempo fino al 31 ottobre 2014, dunque oltre 1 anno e mezzo anno a partire dall'entrata in vigore, per adeguare la loro legislazione al nuovo diritto. Le leggi fiscali comunali vanno sottoposte a una revisione parziale che deve essere approvata dal Governo con effetto costitutivo e che, dopo essere stata approvata, verrà posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2015.

Art. 33 cpv. 2

² La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale sulle quote ereditarie e sulle donazioni la cui fattispecie causante l'imposizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2015 avvengono da parte del comune competente. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e per altre decisioni.

Per motivi di chiarezza e trasparenza, va qui stabilito che il comune in questione è competente per i casi secondo il vecchio diritto. Questa disposizione transitoria è una precisazione dell'art. 187 cpv. 1 LIG (cfr. in merito pag. 7).

Art. 35

Le modifiche del ... concernenti l'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e trovano applicazione dal 1° gennaio 2015.

Le novità della LImpCC concernenti le imposte sulle quote ereditarie e sulle donazioni vanno attuate contemporaneamente in tutto il Cantone. Una soluzione diversa non sarebbe possibile già solo per motivi informatici. L'entrata in vigore contemporanea viene resa possibile dall'entrata in vigore nel 2013 della LImpCC relativa alle imposte sulle quote ereditarie e sulle donazioni, mentre le relative disposizioni troveranno applicazione diretta solo a partire dal 1° gennaio 2015. Per ragioni di chiarezza, questa regolamentazione non viene integrata nell'attuale art. 34, bensì inserita in una nuova disposizione, alla stregua di quanto fatto nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

**VII. Imposizione forfetaria: prestazione fiscale secondo il reddito minimo
(appendice 1)**

**Persone
coniugate**

Luogo	Reddito	Sostanza	R+S Cantone	R+S Totale
Coira (tasso fiscale 90%)	500'000	10'000'000	67'355	175'222
	450'000	9'000'000	60'005	160'319
	400'000	8'000'000	52'655	145'517
	350'000	7'000'000	45'346	130'598
	300'000	6'000'000	38'046	115'797
	250'000	5'000'000	30'746	100'996
Davos-Platz (tasso fiscale 103 %)	500'000	10'000'000	67'355	185'325
	450'000	9'000'000	60'005	169'319
	400'000	8'000'000	52'655	153'316
	350'000	7'000'000	45'346	137'399
	300'000	6'000'000	38'046	121'504
	250'000	5'000'000	30'746	105'608
Obersaxen (tasso fiscale 130 %)	500'000	10'000'000	67'355	205'868
	450'000	9'000'000	60'005	187'622
	400'000	8'000'000	52'655	169'375
	350'000	7'000'000	45'346	151'231
	300'000	6'000'000	38'046	133'109
	250'000	5'000'000	30'746	114'986
St. Moritz (tasso fiscale 60 %)	500'000	10'000'000	67'355	152'489
	450'000	9'000'000	60'005	140'067
	400'000	8'000'000	52'655	127'646
	350'000	7'000'000	45'346	115'294
	300'000	6'000'000	38'046	102'957
	250'000	5'000'000	30'746	90'620

Persone singole

Luogo	Reddito	Sostanza	R+S Cantone	R+S Totale
Coira (tasso fiscale 90 %)	500'000	10'000'000	70'633	183'238
	450'000	9'000'000	63'133	168'031
	400'000	8'000'000	55'657	152'873
	350'000	7'000'000	48'257	137'870
	300'000	6'000'000	40'866	122'885
	250'000	5'000'000	33'516	107'982
Davos-Platz (tasso fiscale 103 %)	500'000	10'000'000	70'633	193'832
	450'000	9'000'000	63'133	177'501
	400'000	8'000'000	55'657	161'223
	350'000	7'000'000	48'257	145'109
	300'000	6'000'000	40'866	129'014
	250'000	5'000'000	33'516	113'010
Obersaxen (tasso fiscale 130 %)	500'000	10'000'000	70'633	215'376
	450'000	9'000'000	63'133	196'757
	400'000	8'000'000	55'657	178'198
	350'000	7'000'000	48'257	159'827
	300'000	6'000'000	40'866	141'479
	250'000	5'000'000	33'516	123'232
St. Moritz (tasso fiscale 60 %)	500'000	10'000'000	70'633	159'399
	450'000	9'000'000	63'133	146'724
	400'000	8'000'000	55'657	134'089
	350'000	7'000'000	48'257	121'583
	300'000	6'000'000	40'866	109'093
	250'000	5'000'000	33'516	96'671

VIII. Diritto vigente (appendice 2)

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo l'8 giugno 1986

Introduzione

Art. 1

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge

I. Oggetto della legge

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza dalle persone fisiche nonché un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche esonerate dalle imposte;
- b) un'imposta sull'utile e sul capitale dalle persone giuridiche;
- c) un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche;
- d) un'imposta sulle successioni e sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;
- e) ...
- f) un'imposta di culto a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato.

² Il Cantone attua i compiti che gli vengono assegnati dalla legge federale sull'imposta federale diretta e dalla legge federale sull'imposta preventiva.

Art. 3

¹ L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 99 costituiscono l'imposta cantonale semplice.

V. Imposta cantonale semplice e tasso fiscale

² ¹⁾ Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice:

- a) per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;
- b) per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;
- c) per l'imposta supplementare secondo la legge sul conguaglio finanziario intercomunale;
- d) per l'imposta di culto; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;
- e) per le imposte alla fonte dei comuni;
- f) per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

³ ²⁾ La differenza tra i tassi fiscali secondo il capoverso 2 lettere a e b, non può superare i dieci punti percentuali.

⁴ ³⁾ Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale.

⁵ ⁴⁾ Se i tassi fiscali non vengono fissati entro la fine della sessione di dicembre, i tassi fiscali per le imposte alla fonte dell'anno in corso fanno stato anche per l'anno seguente.

⁶ ... ⁵⁾

¹⁾ Testo giusta DGC del 19 ottobre 2010; M del 29 giugno 2010, 355; PGC 2010/2011, 297; posto in vigore il 1° dicembre 2011 con DG del 1° marzo 2011

²⁾ Testo giusta DGC del 19 ottobre 2010; M del 29 giugno 2010, 355; PGC 2010/2011, 297; posto in vigore il 1° dicembre 2011 con DG del 1° marzo 2011

³⁾ Testo giusta DGC del 19 ottobre 2010; M del 29 giugno 2010, 355; PGC 2010/2011, 297; posto in vigore il 1° dicembre 2011 con DG del 1° marzo 2011

⁴⁾ Testo giusta DGC del 19 ottobre 2010; M del 29 giugno 2010, 355; PGC 2010/2011, 297; posto in vigore il 1° dicembre 2011 con DG del 1° marzo 2011

⁵⁾ Testo giusta DGC del 19 ottobre 2010; M del 29 giugno 2010, 355; PGC 2010/2011, 297; posto in vigore il 1° dicembre 2011 con DG del 1° marzo 2011

IMPOSTA SUL REDDITO

Art. 30

II. Entrate esenti da imposta

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

- a) il patrimonio ricevuto per eredità, legato, donazione o per liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi,
- b) il ricavo da diritti d'opzione, ove i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata,
- c) le entrate da diritti di quote delle corporazioni,
- d) i pagamenti di assicurazioni e di casse assistenziali comprovatamente destinati a coprire le spese mediche, ospedaliere o di cura che vengono usati a tale scopo,
- e) i versamenti in capitale ricevuti al momento di assumere un nuovo impiego dal datore di lavoro o da un istituto di previdenza per il personale, se il beneficiario entro un anno li usa per riscattare l'adesione a un istituto di previdenza per il personale oppure per l'acquisto di una polizza di libero passaggio,
- f) gli aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento,
- g) le prestazioni per l'adempimento di obblighi legati al diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti giusta l'articolo 29 lettera h),
- h) il soldo per servizio militare, di protezione civile e dei pompieri,
- i) i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici che non sono stati dedotti dai genitori o nonni nelle precedenti tassazioni ordinarie,
- k) i pagamenti di somme per riparazione morale,
- l) le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché altre prestazioni complementari dell'ente pubblico,
- m) gli utili conseguiti con giochi d'azzardo praticati in case da gioco ai sensi della legge sulle case da gioco.

Art. 37

5. Spese non deducibili

Non sono deducibili le altre spese e specialmente:

- a) le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia,
- b) le spese connesse con lo stato sociale e con quelle d'istruzione,
- c) le spese per l'ammortamento di debiti,
- d) le spese di acquisto, creazione o accrescimento del valore di beni patrimoniali,
- e) le imposte sul reddito e sulla sostanza, le imposte fondiari e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.

III. Imposta di culto

Art. 97h

IV. Assegnazione dei mezzi

Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo l'ultimo censimento federale della popolazione.

V. Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Art. 106

I. Oggetto dell'imposta
1. Imposta sulle successioni

Sono soggetti all'imposta sulle successioni per la devoluzione per successione della sostanza netta del testatore specialmente:

- a) la devoluzione di sostanza per successione in forza di legge, di contratto successorio o di successione testamentaria,
- b) l'anticipo sulla futura eredità,
- c) l'assegnazione per atto tra vivi allo scopo di fine ereditaria,
- d) la trasmissione di sostanza in seguito a donazione in caso di morte,
- e) ...

- f) l'acquisizione di tacitamenti in capitale provenienti da assicurazione e da responsabilità civile che maturano in seguito al decesso, nella misura in cui non venga tassato quale reddito,
- g) la devoluzione di sostanza in seguito a un contratto di vitalizio, ove la prestazione del costituente superi quella del debitore del vitalizio.

Art. 107

¹ Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale, se:

II. Assoggetta-
mento

- a) il testatore al momento del decesso aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone;
- b) la successione è stata aperta nel Cantone;
- c) la persona assegnante aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone al momento del versamento dell'assegnazione;
- d) ...
- e) la sostanza immobile situata nel Cantone o i diritti reali su di essa fanno parte della successione rispettivamente vengono trasferiti nella successione;
- f) viene trasferita sostanza mobile situata nel Cantone, la quale in base ad accordo bilaterale viene assegnata per l'imposizione allo Stato sede dello stabilimento d'impresa oppure allo Stato del luogo di situazione della cosa.

² Il coniuge superstite, i discendenti e il concubino sono esenti dall'imposta. I figliastri e i figli affiliati sono equiparati ai discendenti.

³ L'assegnazione di sostanza ad una fondazione con irrevocabile beneficio della persona assegnante o delle persone secondo il capoverso 2 è equiparata all'assegnazione diretta a questi beneficiari.

⁴ In caso di sostituzione fedecommissaria la successione viene tassata se l'erede istituito o l'erede sostituito è soggetto all'obbligo fiscale.

Art. 108

¹ Il diritto all'imposta sorge al momento del trasferimento della sostanza rispettivamente dell'assegnazione.

III. Momento
dell'imposizione

² ...

³ ...

⁴ ...

Art. 109

¹ L'imposta viene calcolata in base al valore dell'intera sostanza netta indivisa, rispettivamente assegnata.

IV. Computo
dell'imposta
1. Base di calcolo

² È determinante la situazione al momento del decesso, rispettivamente dell'assegnazione.

Art. 110

¹ Gli attivi vengono valutati al loro valore venale.

2. Computo
oggettivo
a. Attivi

² Vengono calcolati al valore di reddito

a) ...

b) i fondi utilizzati per un lungo periodo per l'agricoltura o l'economia forestale. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e l'abitazione facente parte dell'azienda agricola.

c) gli edifici di importanza storica e degni di essere protetti quali monumenti storici la cui conservazione esige dai proprietari determinati sacrifici.

³ I fondi che servono all'investimento di capitali oppure alla speculazione vengono valutati in ogni caso al valore venale.

⁴ Le azioni, le quote di cooperative e gli altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione vengono valutati in base all'articolo 59 capoverso 2.

⁵ Se i fondi valutati in base al capoverso 2 lettera b vengono sottratti entro dieci anni all'utilizzo agricolo o forestale, nella procedura di recupero d'imposta la tassazione avviene al valore venale.

Art. 112

¹ Per il calcolo dell'imposta sulle successioni vengono dedotti dalla sostanza netta:

3. Deduzioni

a) le spese di sepoltura usuali nella località;

- b) i prelevamenti per figli in fase di istruzione e colpiti da infermità ai sensi dell'articolo 631 capoverso 2 CC;
- c) i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici di figli e abiatici;
- d) le spese di mantenimento, nell'economia domestica del defunto, ai sensi dell'articolo 606 CC.

² In caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata.

Art. 113

4. Assegnazioni esenti da imposta

¹ Le assegnazioni a persone giuridiche giusta l'articolo 78 che hanno sede nel Cantone sono esenti da imposta nella misura in cui la sostanza assegnata serve allo scopo privilegiato fiscalmente e non possa essere sottratta allo stesso.

² Il Governo può estendere l'esenzione dall'imposta sulle successioni anche a beneficiari di fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro cantone o Stato accordi la reciprocità.

³ Sono esenti da imposta anche:

- a) le usuali prestazioni necessarie al sostentamento e alla formazione;
- b) le assegnazioni tendenti a evitare un fallimento o un pignoramento;
- c) il condono di debiti a debitori indigenti;
- d) la cessione di edifici ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4 e i mezzi necessari alla manutenzione a una fondazione o un'associazione, se così facendo si mira alla conservazione degli oggetti.

Art. 114

V. Calcolo dell'imposta

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- | | | |
|---|-----|------------|
| a) dalle assegnazioni a persone bisognose | fr. | 14 000.-; |
| b) dalle assegnazioni a un genitore | fr. | 100 000.-; |
| c) da ogni altra assegnazione | fr. | 7 000.-. |

² In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

³ L'imposta ammonta al 10 per cento.

⁴ In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta entro un periodo di cinque anni.

Art. 115

VII. Riscossione e responsabilità

¹ L'imposta sulle successioni va versata prelevandola dalla successione prima della divisione ereditaria e in una sola volta.

² Più beneficiari dei valori patrimoniali rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare della loro quota ereditaria. Se una parte della successione o dell'assegnazione viene devoluta all'estero e non si possono far valere diritti di regresso, la responsabilità dei beneficiari residenti in Svizzera si limita a quella parte d'imposta che essi devono pagare complessivamente.

³ Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 13 e 77.

PROCEDURA DI TASSAZIONE

Art. 127

II. Obblighi procedurali
1. Dichiarazione d'imposta

¹ I contribuenti sono invitati a presentare una dichiarazione d'imposta con un avviso pubblico o con l'invio del relativo modulo. Coloro che non ricevono il modulo devono chiederlo all'autorità fiscale comunale. Deve essere inoltrata una dichiarazione d'imposta anche al termine dell'assoggettamento.

² Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito.

³ Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali (bilanci, conto profitti e perdite e allegato) del periodo di computo oppure, se in base al diritto delle obbligazioni non sono vincolati a tenere libri contabili, una distinta degli attivi e passivi, delle entrate e uscite nonché dei prelievi e apporti privati.

⁴ I moduli compilati in modo difettoso vengono rispediti per essere completati, fissando un termine adeguato.

Art. 132

¹ La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. 3. Notifica

² La notifica deve indicare e motivare brevemente ogni singola divergenza dalla dichiarazione d'imposta.

³ Qualora i contribuenti senza recapito in Svizzera omettano, malgrado la richiesta dell'autorità di tassazione, di indicare una persona delegata residente in Svizzera, il recapito può essere sostituito, a spese del contribuente, con la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale.

RIMEDI LEGALI E RETTIFICA

Art. 137

¹ Contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. I. Reclamo
1. Presupposti

² Il reclamo presentato da un coerede contro una decisione di tassazione concernente l'imposta sulle successioni vale anche per le altre persone colpite dalla decisione.

³ Se il reclamo non contiene una proposta, non è motivato o non vengono menzionati gli eventuali mezzi di prova, l'autorità di tassazione può invitare il contribuente a completare il suo reclamo entro un termine di 10 giorni.

⁴ Il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento ai sensi dell'articolo 131 soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso.

RISCOSSIONE E GARANZIA DELLE IMPOSTE

Art. 151

¹ Le imposte hanno le seguenti scadenze: I. Scadenza

- a) le imposte sul reddito e sulla sostanza per fine dicembre dell'anno fiscale; le imposte sul reddito e sulla sostanza fatturate dopo questa data di scadenza generale scadono con la notifica della decisione definitiva o provvisoria di tassazione,
- b) l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica della decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro due mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,
- c) le altre imposte e le multe con la notifica della decisione di tassazione o di multa.

² Le imposte e le multe scadono tuttavia immediatamente:

- a) se si estingue l'assoggettamento in Svizzera o è dichiarato il fallimento;
- b) in caso di annuncio per la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio;
- c) per contribuenti stranieri in caso di rinuncia all'esercizio commerciale, alla partecipazione a un esercizio commerciale, allo stabilimento d'impresa, alla proprietà fondiaria o ai crediti garantiti da fondi.

Art. 152

¹ Se un'imposta al momento della scadenza non è ancora stata tassata definitivamente, verrà riscossa provvisoriamente in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. La tassazione provvisoria non è impugnabile. II. Riscossione
1. Provvisoria e definitiva

² Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con gli interessi.

³ Il Dipartimento delle finanze fissa il tasso d'interesse per ogni anno civile. La decisione è definitiva.

⁴ Crediti del Cantone o averi dei contribuenti fino all'importo minimo di fatturazione vengono addebitati, risp. accreditati senza interesse sull'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché sull'imposta sugli utili e sul capitale dell'anno seguente.

Art. 153

¹ Si devono pagare: 2. Pagamento

- a) le imposte sul reddito e sulla sostanza in due rate, la cui scadenza viene fissata dal Governo, rispettivamente entro 90 giorni dalla fatturazione;
- b) le altre imposte e multe entro 90 giorni dalla fatturazione.

² In caso di imminente partenza all'estero, tutte le imposte e multe devono essere pagate subito.

³ Per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento delle finanze fissa l'interesse di mora per ogni anno civile; la decisione è definitiva. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono equiparate a decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137.

Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)

del 31 agosto 2006

I. Disposizioni generali

Art. 2

¹ Il comune riscuote secondo le disposizioni della presente legge:

Imposte comunali

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari.

² Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:

- a) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- b) un'imposta sugli immobili;

³ Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa di soggiorno;
- c) una tassa di promozione turistica.

⁴ La riscossione di un'imposta alla fonte e la tassazione degli utili e del capitale delle persone giuridiche competono unicamente al Cantone.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 14

¹ L'imposta sul trapasso di proprietà viene notificata dal comune con la decisione di tassazione.

8. Tassazione e
esigibilità

² Il credito fiscale nasce con il trapasso di proprietà e diventa esigibile con la fatturazione.

³ La riscossione delle imposte compete al comune.

⁴ L'imposta deve essere pagata entro 90 giorni dalla fatturazione.

4. NORME SULLE COMPETENZE PER ULTERIORI IMPOSTE

Art. 21

¹ Il comune può riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

Imposta sulle
successioni e
sulle donazioni

² I coniugi e i discendenti diretti devono essere esclusi dalla tassazione. I figliastri e i figli affiliati sono equiparati ai discendenti diretti.

³ La posizione dei partner registrati corrisponde a quella dei coniugi.

⁴ È autorizzato alla riscossione delle imposte il comune di domicilio o di soggiorno permanente del testatore rispettivamente del donatore. Per i fondi la sovranità fiscale spetta al comune del luogo in cui si trova l'oggetto.

⁵ Le aliquote d'imposta non possono superare le seguenti aliquote massime

- a) 5% per la stirpe dei genitori;
- b) 5% per il concubino;
- c) 25% per gli altri beneficiari.

V. Esecuzione e procedura

Art. 30

¹ I comuni indemnizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso. Il Governo stabilisce l'ammontare.

Indennizzo del
Cantone

² Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1 per cento e il comune con al massimo il 2 per cento delle imposte riscosse.

³ Se nello stesso comune politico esistono più comuni parrocchiali, questi devono indennizzare l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1,5 per cento e il comune con al massimo il 2,5 per cento delle imposte riscosse.

VI. Disposizioni finali

Art. 31

Adeguamento
della legislazione

¹ I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali adeguano le loro leggi al diritto cantonale ed inoltrano al Governo per approvazione la revisione totale entro il 31 luglio 2008.

² A partire dal 1° gennaio 2009 vengono applicate direttamente le disposizioni della presente legge, le quali derogano regolamentazioni diverse dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali.

³ Le leggi sulla tassa di soggiorno, sulla tassa di promozione turistica e sulle imposte speciali delle enclavi doganali che sono già state approvate dal Governo non necessitano né di una revisione né di una nuova approvazione.

Art. 33

Disposizione
transitoria

Anticipi ereditari non ancora tassati a coniugi e a discendenti diretti vengono tassati al 1° gennaio 2008. Per la tassazione dell'anticipo sono determinanti le condizioni al momento del versamento.